

LOTTO 5  
11112.0050331/1 382773

Repertorio n. 32835

Raccolta n. 5513

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(ex legge 24 dicembre 1993 n. 560 a favore dell'originario assegnatario oppure a favore di familiare convivente e senza alcuna riserva a favore dell'originario assegnatario).

Con la presente scrittura privata intervenuta oggi in Brindisi, tra i sottoscritti:

Delli Santi Augusto, ingegnere, nato l'8 novembre 1948 a Brindisi il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente in legale rappresentanza dello:

1) "Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi" con sede in Brindisi a via G.B. Casimiro n.27, (codice fiscale: 00061820742), presso il quale domicilia per la carica, e pertanto nel nome ed interesse dello stesso, tale nominato con delibera della Giunta Regionale n.4712 del 30.10.1995, regolarmente esecutiva, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi del 29.11.1995 n.8437 che in copia conforme rilasciata dal Coordinatore Generale Antonio Longo trovasi allegata sub A), ad atto per scrittura privata autenticata dal Notaio De Laurentiis di Ostuni in data 11.3.1996 rep.n. 32617, reg. il 25.3.1996 al n. 85, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 21.3.1996 al n. 3379 d'ord. e al n. 2687 part., ed in forza di delibera n. 8410 del 27.9.1995 che al presente si allega sub A).

2) Longo Antonio, ingegnere, nato l'8 giugno 1937 a Francavilla Fontana, domiciliato per la carica presso l'I.A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore generale dell'Istituto.

3) Tamborrino Raffaella, pensionata, nata il 5 aprile 1931 a Ostuni ove risiede al Largo Bianchieri n. 6, scala A, int.7, (cf. TMB RFL.31D45-G187A); nubile.

PREMESSO

che la signora Tamborrino Raffaella assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni ha presentato all'IACP domanda di trasferimento in piena proprietà dell'alloggio ai sensi della legge 560/93.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) CONSENSO ED IMMOBILE.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente chiamato "Istituto", vende a Tamborrino Raffaella, in appresso più brevemente indicata "acquirente", la piena proprietà del seguente bene immobile:

= abitazione in Ostuni a Largo Bianchieri n. 6, lotto 5, scala A, al piano secondo, distinto con il numero interno 7, composto di due vani utili ed accessori, oltre la proprietà "pro quota" e l'uso in comune delle cose indivise;



Trascritto a Brindisi  
il 24.4.1996  
al n. 4651/3733 + 9000

Registrato a Ostuni il 26 APR. 1996

al n. 118 Serie 24-1-1996  
Esatte L. 150.000  
di cui L. 150.000 per INVIM  
e L. 150.000 per Imp. di Trasar.

IL DIRETTORE  
Dr. V. [Signature]



- l'alloggio confina con vano scala A, alloggio interno 8/A e cortile comune.

L'alloggio di che trattasi è segnato nel N.C.E.U. alla partita 6346, ditta Istituto Autonomo per le Case Popolari, fol. 222, p.lla 5000/7, Largo Bianchieri, p. P2°, cat. A/4 di 3°, vani 4,0, RC&. 272.000.

Il tutto come risulta meglio dalla planimetria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti al presente atto si allega sub B).

**Art. 2) PRECISAZIONI.**

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione della garanzia per vizi occulti.

L'IACP non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici qualora non fossero o non risultassero conformi a prescrizioni legali.

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modificata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente atto;

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del Codice Civile.

**Art. 3) PREZZO**

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in lire DICIANNOVELLIONICINQUECENTOTTANTAQUATTROMILA (19.584.000) oltre l'IVA nell'aliquota vigente, è stato interamente pagato presso lo stesso Istituto, giuste fatture n. 50/95 del 27.6.1995 e n. 78/95 del 13.11.1995. L'Istituto ne accusa ricevuta; rilascia quietanza e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.

**ART. 4) INALIENABILITA'**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto, l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito ne potrà esserne modificata la destinazione d'uso.

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la prescritta autorizzazione comunale (art. 26 della

*Handwritten signature*

*Emilio Bollani*

*Handwritten signature*  




legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto.

ART. 5) La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 6) Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi il condominio, che amministrerà l'intero edificio.

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari.

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare, senza indugio, l'amministratore del condominio.

Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e, per cesso, verso l'amministratore; questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere all'I.A.C.F. quanto dovuto dagli assegnatari morosi.

ART. 7) Il rappresentante dell'Istituto, a prescrizione delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- 1) con riferimento all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto a sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica; dichiara infine che il suolo sul quale il fabbricato insiste pervenne all'Istituto in epoca antecedente all'1.1.1963.
- 2) che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a quest'atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto.



Ai sensi della stessa legge la parte acquirente dichiara:  
- di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed indiscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

ART. 8) Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 560/93 ed alle altre norme in materia di edilizia residenziale pubblica e alle norme del Codice Civile, tutte in quanto applicabili.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la parte acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato ove l'istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il foro di Brindisi.

ART. 9) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della parte acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, dichiara sotto la sua personale responsabilità e presso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell'art. 1, comma 22 della legge 560/93.

ART. 10) DEPOSITO


Il presente atto rimarrà depositato in atti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme dei contraenti; il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brindisi, addì 10 APR. 1996


*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signature]*

Rep. 32835/5513



AUTENTICA DI FIRME  
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio  
in Ostuni, iscritto nel collegio notarile del distretto di  
Brindisi

c e r t i f i c o

che, previa rinuncia dei componenti, d'accordo tra di loro e  
col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

- Delli Santi Augusto, ingegnere, nato l'8 novembre 1948 a  
Brindisi il quale interviene al presente atto in qualità di  
Presidente in legale rappresentanza dello "Istituto Autonomo  
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" con sede  
in Brindisi a via Casimiro n. 27, presso cui domicilia, nella  
spiegata qualità di Presidente e quindi legale rappresen-  
te pro tempore del suddetto Istituto, assistito da:

Longo Antonio, ingegnere, nato l'8 giugno 1937 a Francavilla  
Fontana, domiciliato per la carica presso la sede dell'Isti-  
tuto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla  
via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di coordinatore  
generale dell'istituto medesimo;


- Tamborrino Raffaella, pensionata, nata il 5 aprile 1931 a  
Ostuni ove risiede a via Bianchieri 6/A/7 (cf. TMB RFL 31D45  
G187A), nubile.

Della loro identità personale io Notaio sono certo, i quali  
hanno apposto, in mia presenza, le proprie firme in calce  
alla scrittura innanzi estesa ed al margine dei fogli inter-  
medi.

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possi-  
bilità di ritiro dell'atto tra i miei rogiti e sono state da  
me ammonite ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 sulla re-  
sponsabilità penale cui possono andare incontro in caso di  
dichiarazioni mendaci.

Brindisi, addì 10 APR. 1996

*Paolo De Laurentiis*



ORIGINE ALLEGATI  
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostuni, addì 16.10.2001

*Paolo De Laurentiis*



SPECIFICA

bollo \_\_\_\_\_  
scritt. \_\_\_\_\_  
onorario 170.000  
c. n. \_\_\_\_\_  
archivio 17.000  
totale \_\_\_\_\_